



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 23 gennaio 2024 n.9
(Ratifica Decreto -Legge 13 dicembre 2023 n.179)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto – Legge 13 dicembre 2023 n.179 – Proroga alle disposizioni relative al permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da atti normativi e misure adottate come conseguenza dell'emergenza umanitaria in Ucraina, in considerazione del protrarsi della situazione di instabilità derivante dal conflitto;*
- *l'urgenza di prorogare la validità del permesso di soggiorno provvisorio, al fine di garantire ai cittadini ucraini la continuità nell'erogazione dei servizi nel pieno rispetto degli adempimenti amministrativi necessari;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 5 dicembre 2023;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 gennaio 2024;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 17 gennaio 2024;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 13 dicembre 2023 n.179 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**PROROGA ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO
PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA**

Art.1

(Modifiche alla durata dei permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2024.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2024.

3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.

Art. 2

(Modifiche al comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche è così modificato:
“5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 28 novembre 2023 n.167 e così come previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della Legge 9 dicembre 2022 n.164, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.167/2023, previa richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.”.

Art. 3

(Gestione dei flussi)

1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-bis del Decreto – Legge n.41/2022 è stabilito in centotrenta unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile.
2. Con delibera del Congresso di Stato verrà dichiarato il termine dell'emergenza. Qualora la conclusione dell'emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2024, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all'adozione della sopracitata delibera.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto – legge ed in particolare l'articolo 3 del Decreto – Legge 16 marzo 2023 n.45 ed il Decreto – Legge 30 giugno 2023 n.100.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 gennaio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti